



Via Madama Cristina, 50
10125-Torino
Tel. 0116520201
Fax 0116520561
fisascattorino@libero.it
fisascat.cisl torino@pec.it



Torino, 7 Dicembre 2022

Verbale Direttivo del 02/12/2022

Il Direttivo della Fisascat Cisl AM Torino Canavese, riunito in data 02/12/2022, presso Hotel Gallia Pianezza, verificato il numero legale, ha votato all'unanimità le modifiche dello Statuto Fisascat Cisl Confederale, riportando di seguito gli articoli in cui sono state fatte le variazioni.

In allegato l'elenco dei partecipanti, copia dello Statuto portando in evidenza le variazioni.

- Art. 6 Diritti e doveri degli iscritti
- Art. 13 Collegio dei Sindaci
- Art. 14 Consiglio Generale
- Art. 15 Reggenza
- Art. 16 Incompatibilità
- Art. 17 Rotazioni e limiti di età
- Art. 24 Patrimonio
- Art. 25 Applicazione dello Statuto

FISASCAT - CISL A.M. TORINO CANAVESE

La segretaria generale

Olga Longo

STATUTO FISASCAT CISL AREA METROPOLITANA TORINO – CANAVESE

con adeguamento allo Statuto Confederale, in approvazione del Direttivo Territoriale del 2 dicembre 2022

Articolo 1 – Costituzione

La Federazione Sindacale Territoriale Fisascat Cisl Area Metropolitana Torino – Canavese Via Madama Cristina, 50 (in seguito denominata Area metropolitana o A.M Torino Canavese) costituisce l'articolazione Territoriale della Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT) ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fisascat Cisl Nazionale.

La Fisascat Cisl Territoriale A.M. Torino – Canavese si richiama e si ispira ai principi ed agli scopi della Federazione Italiana Sindacati Lavoratori Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT) enunciati nello Statuto di quest'ultima ed aderisce alla CISL.

Articolo 2 - Scopi

La Federazione organizza, rappresenta e tutela i lavoratori dipendenti da Aziende appartenenti ai seguenti settori:

- a) attività commerciali ed affini;
- b) ospitalità, ristorazione e turismo;
- c) servizi vari, addetti al culto, ippica e addetti totalizzatori, case da gioco, bingo, agenzie di scommesse, dipendenti e/o iscritti lavoratori di istituzioni e imprese siano esse private o cooperative, che forniscono servizi socio/assistenziali, dipendenti civili delle Basi Americane e NATO, collaboratrici familiari, dipendenti e/o soci lavoratori di imprese siano esse private o cooperative esercenti l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ambientale, piccola manutenzione all'interno di mostre, negozi, uffici ed in genere aree locali pubblici e privati, compresi piazzali e reparti industriali, attività del Terziario:

c1 - di servizio:

- alle imprese
- al mercato
- alle strutture immobiliari
- ai settori economici

c2 - di assistenza:


- ai soggetti sociali
- alla persona
- al culto

c3 - di sicurezza:

- per la persona
- per beni materiali
- per organizzazioni internazionali



9



- c4 - di svago:
- individuale
 - collettivo

c5 - di promozione:

- per le imprese
- per le associazioni
- per il mercato
- di beni materiali

c6 - di trattamento e cura:

- di estetica
- alla persona
- di riabilitazione
- di prevenzione

d) Attività del terziario professionale, Attività ausiliarie della distribuzione, Agenti/Rappresentanti di commercio, Viaggiatori e Piazzisti, Terziario avanzato, Telelavoro, Lavoro Interinale, Lavoro Parasubordinato, Alte professionalità.

Articolo 3 – Iscrizione alla Fisascat

Possono iscriversi alla Fisascat Cisl A.M. Torino Canavese tutti i lavoratori, operanti nei settori di cui all'art.2 del presente Statuto, indipendentemente dalle proprie opinioni politiche e concezioni religiose.

L'iscrizione alla Federazione deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.

Articolo 4 – Compiti

Alla Federazione dell'Area metropolitana Torino Canavese compete assumere le iniziative, nell'ambito Territoriale, per realizzare le scelte politiche e i programmi di attività della Fisascat nonché assicurare la presenza della Federazione negli Enti e Organismi Territoriali di interesse e competenza categoriale.

Articolo 5 – Funzioni

La Federazione dell'area metropolitana Torino Canavese, esplica per quanto le compete e in quanto compatibili a livello Territoriale, le funzioni indicate nell'art. 3 dello Statuto della Fisascat Nazionale.

In particolare:

- sviluppa, d'intesa con la Federazione Regionale, il Coordinamento a livello Territoriale in ordine alle politiche economiche riguardante i settori inquadrati nella Federazione ricadenti nelle competenze del Territorio);
- stipula contratti, accordi e protocolli collettivi di lavoro territoriali con le controparti, che interessano i settori rappresentati e inquadrati;
- Stabilisce la costruzione dell'organizzazione sul territorio, stimolando l'adesione e la partecipazione attiva dei lavoratori di cui all'art.3 del presente Statuto;
- Cura il tesseramento e la contribuzione;

9

- Cura la tutela politica ed individuale degli iscritti;
- Svolge la contrattazione collettiva territoriale ed aziendale;
- Svolge la contrattazione con le istituzioni locali;
- Cura la gestione ed applicazione delle normative contrattuali e di legge;
- Cura la gestione e sviluppo degli enti paritetici o bilaterali territoriali d'emanazione contrattuale, secondo le specifiche finalità statutarie, ed in raccordo con la Fisascat Cisl Regionale e con la Federazione Nazionale;
- Promuove le iniziative per favorire il lavoro e l'occupazione;
- Promuove le politiche di settore, territorio, ambiente tese a valorizzare il ruolo e la condizione dei lavoratori della categoria in raccordo con la Fisascat Cisl Regionale e la Federazione Nazionale;
- Cura la costituzione degli organismi di base, di zona o lega;
- Cura la formazione degli iscritti e dei quadri di base;
- Cura l'informazione agli iscritti e non iscritti sulle politiche ed iniziative riguardanti il terziario, turismo e servizi;
- Cura la partecipazione attiva alla vita della UST e della Fisascat Cisl Regionale;
- Cura l'amministrazione e contabilizzazione delle risorse, secondo i deliberati della Cisl e della Federazione Nazionale e Regionale.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti alla Fisascat hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale della Federazione, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presente statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale ~~in coerenza con~~ nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

L'appartenenza alla FISASCAT si acquisisce all'atto del ritiro della tessera confederale munita dell'emblema della Federazione di categoria.

Il rilascio della tessera all'iscritto avviene a seguito della delega per la trattenuta dei contributi da parte dell'azienda o mediante richiesta al collettore nell'ambiente di lavoro oppure alla Federazione Territoriale presso i nostri uffici e recapiti. E' dovere degli iscritti uniformarsi alle delibere degli Organismi della Federazione.

Articolo 7 – Sezioni di settore e complesso

Tutti gli iscritti di un medesimo settore costituiscono, su base territoriale, la Sezione Comprensoriale di settore. Il Comitato Direttivo di Federazione promuove la costituzione delle Sezioni Comprensoriali di settore mediante la convocazione di apposite assemblee, comprensoriali o locali, alle quali debbono essere invitate tutte le rappresentanze di base della Federazione.

ef



Articolo 8 – La Sezione Aziendale Sindacale

La Sezione Aziendale Sindacale è l'istanza primaria di base della Fisascat a livello di azienda. Assicura lo svolgimento delle relazioni tra iscritti e gli altri organismi della Federazione e partecipa, congiuntamente alla Federazione, alla elaborazione delle politiche sindacali ed alla realizzazione dell'attività contrattuale aziendale.

Organismi della SAS sono: l'Assemblea degli Iscritti, il Comitato Direttivo eletto annualmente dall'Assemblea degli Iscritti ed il Segretario Responsabile eletto dal Comitato Direttivo nel suo seno. Del Comitato Direttivo della SAS fanno parte di diritto, oltre i componenti eletti, i delegati eletti in azienda ed organizzati nella Fisascat.

Articolo 9 – Gli organismi territoriali

Sono Organismi della Fisascat Cisl area metropolitana Torino Canavese:

- Il Congresso della A.M. Torino Canavese;
- Il Direttivo A.M. Torino Canavese;
- La Segreteria;
- Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 10 – Il Congresso Territoriale

Il Congresso Territoriale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Nazionale, nel rispetto del regolamento approvato dal Direttivo territoriale della Fisascat.

Articolo 11 - Il Direttivo Territoriale

Il Direttivo Territoriale della Fisascat Area metropolitana Torino - Canavese è l'organo deliberante della Federazione fra un congresso e l'altro.

Esso:

- definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso della Fisascat di Torino;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi della Fisascat di Torino;
- designa i rappresentanti di diritto nel Consiglio Generale Regionale della Fisascat in base alle norme del Regolamento di attuazione della Fisascat e della Ust Cisl di appartenenza;
- Recepisce gli eventuali adeguamenti allo Statuto della Fisascat Cisl Nazionale e della Cisl.
- Emanando il regolamento per l'attuazione dello statuto e definisce il numero complessivo dei componenti, da eleggere in sede congressuale.

Articolo 12 – La Segreteria Territoriale

La Segreteria Territoriale è composta da :

- a) Segretario Generale A.M. Torino Canavese;
- b) un Segretario Generale Aggiunto se deliberato dal Direttivo della A.M. Torino Canavese;
- c) Segretari.

Il Comitato Direttivo, in armonia con quanto previsto in materia dallo statuto e dal regolamento di attuazione della Fisascat A.M. e della Cisl, determina la composizione ed il

numero dei Segretari ed elegge, nel proprio seno e con votazioni separate e successive, i componenti la Segreteria come previsto ai punti a, b, e c del presente articolo.

La Segreteria Territoriale rappresenta la Fisascat dell'Area metropolitana Torino Canavese nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità di propria competenza.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Fisascat della A.M. Torino Canavese.

Essa prende tutte le misure e le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Predisporre per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato Direttivo della A.M. Torino Canavese.

Il Segretario Generale della A.M., Torino Canavese ha la rappresentanza legale della Federazione; ad esso spetta inoltre il compito di promuovere e coordinare l'attività della Segreteria. In caso di suo impedimento, il Segretario Aggiunto, se eletto, lo sostituisce a tutti gli effetti.

I componenti la segreteria hanno la responsabilità di settori di attività federale.

Articolo 13 – Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci della Fisascat di A.M. Torino Canavese provvede al controllo amministrativo e adempie alla sua funzione a norma degli articoli del presente Statuto e dello Statuto della Fisascat Cisl Nazionale e relativo Regolamento di Attuazione.

Esso partecipa alle sedute del Direttivo della A.M., Torino Canavese con voto consultivo; ~~a mezzo del suo~~ tramite il Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia alla Segreteria sia al Direttivo Fisascat A.M. Torino Canavese; risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei due componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero dei suffragi. Qualora Laddove non sussistano i candidati non eletti, il Comitato Direttivo della A.M. Torino Canavese, provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti. Il Direttivo della A.M., Torino Canavese nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente, il Comitato Direttivo della A.M. Torino Canavese ne nomina uno ex-novo, scegliendo tra gli iscritti o non iscritti che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti di pari livello.

E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo.

Articolo 14 - Commissariamento

Nei casi di gravi violazioni dello Statuto della Fisascat, il mancato rispetto delle decisioni

iale II di T...
o 2

degli Organismi della Federazione sulle scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle Strutture Regionali o Territoriali, il Comitato Esecutivo della Fisascat Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli Organismi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo nei confronti delle FSR e della FST sia per i motivi di cui al precedente comma, sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.

Negli stessi casi di cui al 1° comma il comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze regionali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi federali ai vari livelli di competenza di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso contemporaneamente al Collegio dei Probiviri, il quale dovrà provvedere, entro il termine di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo e del Regolamento, può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche munito di poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi, possono essere decisi dalla Federazione Nazionale con l'osservanza di quanto stabilito nel dettato del presente articolo e del Regolamento.

E' ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

Articolo 15 - Reggenza

Allorché un Organismo della Federazione Fisascat A.M. Torino Canavese risulti carente di uno o più dirigenti ~~e-gli-organismi-stessi~~ ritengono di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sostituzione, ~~gli-stessi-possone~~ può richiedere alla Segreteria Nazionale che venga nominato un Reggente che può essere estraneo all'Organismo stesso o anche alla Categoria.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere il Dirigente, secondo le normali procedure statutarie, d'intesa con la Federazione Nazionale.

Articolo 16 - Incompatibilità

Per affermare l'assoluta autonomia della Fisascat e della Cisl nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite ~~con~~ tra le cariche direttive ed esecutive, a qualsiasi livello (compresi i Sindaci ed i Probiviri) le seguenti incompatibilità:

- ale II di Torino
no 2
- a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
 - b) candidature alle assemblee legislative Nazionali, Regionali, Provinciali, Associazioni di Comuni e Consorzi Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
 - c) incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali, Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, Sezionali e simili comunque denominati, in partiti, in movimenti e formazioni politiche nonché associazioni che svolgano attività interferenti con l'attività sindacale.

Per quanto riguarda le incompatibilità funzionali si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto della Fisascat Cisl Nazionale.

Articolo 17 – Rotazioni e limiti di età

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a tre mandati congressuali (12 anni) costituisce, per il Segretario Generale ed Aggiunto della Federazione e per i componenti delle segreterie ai vari livelli della Federazione, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle segreterie possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo ~~sono~~ **decadono** automaticamente ~~deceduti~~ dalle relative cariche.

Articolo 18 – Eleggibilità

Gli iscritti con requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento possono accedere alle cariche direttive della Fisascat A.M. Torino Canavese alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 1 anno.

Articolo 19 – Cooptazioni

Il Comitato Direttivo A.M. Torino Canavese, ha facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Organismo, nuovi componenti nel limite del 10% dei componenti gli organismi stessi.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello Territoriale la FNP designa, in seno al Comitato Direttivo A.M. Torino Canavese, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

Articolo 20 – I servizi ai lavoratori

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa e per consolidare il rapporto associativo con la Fisascat, la Federazione

ref

promuove la costituzione e la gestione di servizi vertenziali, assistenziali, previdenziali e fiscali, curandone la diffusione nel territorio.

Articolo 21 – Tesseramento e contribuzioni

L'adesione alla Fisascat Cisl sulla base di quanto previsto dall'art. 3 si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organismi nazionali, la Federazione Territoriale A.M Torino Canavese, rilascerà la tessera della Cisl munita di emblema che è obbligatoria per tutti gli aderenti. La quota contributiva è intrasmissibile - ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte - e non rivalutabile. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'Organizzazione Sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema della Federazione Nazionale.

Articolo 22 – Scioglimento

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento il Congresso Nazionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione. La Fisascat Territoriale A.M Torino Canavese ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa alla Fisascat o ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 662 del 23/12/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 – Bilanci

La Fisascat Territoriale A.M Torino Canavese ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e regolamentari predisposte dalla FISASCAT Nazionale e dalla CISL.

E' fatto divieto alla Fisascat Territoriale A.M Torino Canavese, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 24 – Patrimonio

Il patrimonio della Fisascat Territoriale A.M Torino Canavese è costituito dai contributi degli iscritti e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati nella sede della Fisascat Cisl Territoriale di Torino.

Finché ~~dura~~ esiste la Fisascat Territoriale A.M Torino Canavese i singoli iscritti o gruppi di iscritti o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota ~~alcuna~~ per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La Fisascat Territoriale A.M Torino Canavese ~~o le persone~~ nella persona del Segretario Generale, congiuntamente al Segretario che presiede al settore relativo all'Amministrazione, eventualmente sia stato all'uopo delegato, ~~che la rappresentano;~~ ~~sono~~ è responsabile, per le obbligazioni da esse direttamente assunte, verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo ~~o~~, causa ~~o in specie~~ per il fatto della dipendenza dalla



Fisascat Territoriale A.M. Torino Canavese, chiedere di essere sollevate dalla stessa. Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle Federazioni Territoriali o dei loro iscritti, costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

Articolo 25 – Applicazione dello Statuto

Lo Statuto della Federazione si attua attraverso:

- il Regolamento di attuazione dello Statuto della Fisascat A.M Torino Canavese, che ne stabilisce le procedure e i criteri applicativi;
- Il presente Statuto dovrà essere conforme e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale.
- Il regolamento di attuazione dello statuto deve essere deliberato, e, può essere successivamente modificato dal direttivo territoriale esclusivamente in base alla seguente procedura. Il direttivo deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento stesso. Le proposte di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio dei Proviviri della federazione nazionale.

In ogni caso il Direttivo Territoriale della Fisascat A.M Torino Canavese dovrà integrare ed adeguare il proprio statuto agli articoli dello Statuto Nazionale che esplicitamente lo prevedono.

Lo statuto dovrà essere inviato alla Federazione Nazionale per la verifica di conformità. Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo Direttivo della Fisascat A.M Torino Canavese successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale.

La Fisascat A.M Torino Canavese ed i singoli iscritti della Fisascat devono attenersi alle norme del presente Statuto, dello Statuto **Confederale** e del Regolamento di attuazione, **di cui la Federazione Fisascat Cisl A.M. Torino Canavese è dotata.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione, valgono le norme dello Statuto della Federazione Nazionale e dello Statuto della Confederazione Nazionale e dei rispettivi regolamenti di attuazione.

Adeguato allo Statuto Fisascat Nazionale

Nella seduta del 02/12/2022